

NOTA DI LETTURA

DECRETO LEGISLATIVO 25 MAGGIO 2016, N. 97, RECANTE REVISIONE E SEMPLIFICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE, PUBBLICITA' E TRASPARENZA CORRETTIVO DELLA LEGGE 6 NOVEMBRE 2012, N. 190 E DEL DECRETO LEGISLATIVO 14 MARZO 2013, N. 33, AI SENSI DELL'ARTICOLO 7 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 2015, N. 124, IN MATERIA DI RIORGANIZZAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

Area del Vice Segretario Generale Stefania Dota
Roma, 24 giugno 2016

PREMESSA

Il Consiglio dei Ministri del 16 maggio ha approvato, in via definitiva, il decreto legislativo recante revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, attuativo dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.

Il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 è stato quindi pubblicato in Gazzetta Ufficiale l'8 giugno ed entrato in vigore il 23 giugno 2016.

L'ANCI, in sede di Conferenza Unificata, ha formulato una serie di osservazioni che sono state recepite ed introdotte dal Governo nel testo adottato. In particolare:

- ✓ sono state previste modalità semplificate di attuazione degli obblighi di pubblicazione per i Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti;
- ✓ sono state escluse dall'ambito soggettivo di applicazione le associazioni, le fondazioni e gli enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio inferiore a 500.000€;
- ✓ è stata inserita la possibilità di sostituire la pubblicazione delle banche dati con da un collegamento ipertestuale.

SINTESI DEL CONTENUTO

Il decreto legislativo è finalizzato a rafforzare la trasparenza amministrativa attraverso, da un lato, l'introduzione di forme diffuse di controllo da parte dei cittadini, anche adeguandosi a standards internazionali, dall'altro, attraverso misure che consentono una più efficace azione di contrasto alle condotte illecite nelle pubbliche amministrazioni.

Il provvedimento apporta alcune significative modifiche al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, con l'obiettivo di ridefinire l'ambito di applicazione degli obblighi e delle misure in materia di trasparenza, prevedere misure organizzative per la pubblicazione di alcune informazioni e per la concentrazione e la riduzione degli oneri gravanti in capo alle amministrazioni pubbliche, razionalizzare e precisare gli obblighi di pubblicazione, individuare i soggetti competenti all'irrogazione delle sanzioni per la violazione degli obblighi di trasparenza.

Inoltre, è introdotta una nuova forma di accesso civico ai dati e ai documenti pubblici, equivalente a quella che nei sistemi anglosassoni è definita *Freedom of information act* (Foia). Questa nuova forma di accesso prevede che chiunque, indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti, può accedere a tutti i dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, nel rispetto di alcuni limiti tassativamente indicati dalla legge.

Il decreto legislativo interviene, inoltre, anche sulla legge 6 novembre 2012, n. 190 sia precisando i contenuti e i procedimenti di adozione del Piano nazionale anticorruzione e dei piani triennali per la prevenzione della corruzione, sia ridefinendo i ruoli, i poteri e le responsabilità dei soggetti interni che intervengono nei relativi processi.

Il provvedimento consta di 44 articoli.

Gli articoli da 1 a 40 apportano modifiche testuali al decreto legislativo n. 33/2013, recante il riordino della disciplina in materia di trasparenza.

L'articolo 41 modifica in diverse parti i primi 14 commi dell'articolo 1 della legge n. 190/2012 (c.d. legge Severino). In particolare, vengono modificate le disposizioni relative al Piano nazionale anticorruzione e ai piani per la prevenzione della corruzione predisposti dalle singole amministrazioni.

Gli articoli 42, 43 e 44 recano disposizioni finali e transitorie, tra cui alcune abrogazioni e la clausola di invarianza finanziaria.

MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO N. 33/2013

L'articolo 1 modifica il titolo del decreto legislativo n. 33/2013 integrando l'oggetto del provvedimento: accanto agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni della pubbliche amministrazioni, si fa riferimento anche al diritto di accesso civico.

L'articolo 2, novellando l'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013, modifica la nozione del principio generale di trasparenza, che è ora intesa come accessibilità totale dei dati e dei documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni (e non più semplicemente come accessibilità totale delle informazioni relative all'organizzazione e all'attività delle pubbliche amministrazioni) ed è volta non solo a favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche, ma anche, più in generale, a tutelare i diritti fondamentali.

L'articolo 3, comma 1, che modifica l'articolo 2, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013, individua più puntualmente l'oggetto del decreto legislativo nella disciplina della libertà di accesso ai dati e ai documenti detenuti sia dalle pubbliche amministrazioni, sia agli enti pubblici e alle società controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche, come specificate dall'articolo 2-bis. Tale diritto può essere esercitato da "chiunque" e si chiarisce che la libertà di accesso trova un limite nella tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti (limiti che sono individuati concretamente dal nuovo articolo 7-bis) e che può essere esercitata attraverso due strumenti: la pubblicazione (obbligatoria) dei documenti delle p.a. relative alla propria organizzazione e attività e l'accesso civico, nella duplice accezione sia di diritto di accedere ai documenti che le pubbliche amministrazioni hanno omesso di pubblicare nonostante fossero obbligate per legge, sia di diritto di informazione generalizzata su tutti gli atti (anche quelli non sottoposti a pubblicazione obbligatoria), pur nei limiti sopra indicati.

L'articolo 3, comma 2, introduce l'articolo 2-bis in sostituzione dell'articolo 11 del D.Lgs. n. 33/2015 (contestualmente abrogato dall'art. 43 del decreto in commento). Il nuovo articolo 2-bis modifica l'ambito di applicazione della disciplina della trasparenza, modificando l'elenco dei soggetti in capo ai quali gravano gli obblighi di pubblicazione e nei confronti dei quali può esser fatto valere il nuovo diritto di informazione. La disciplina si applica, innanzitutto, come già previsto dalla norma vigente, alle pubbliche amministrazioni (come individuate dal D.Lgs. n. 165/2001, art. 1, comma 2). La stessa disciplina, "in quanto compatibile", come specificato dalla disposizione in esame, si applica altresì:

- > agli enti pubblici economici e agli ordini professionali
- ➤ alle società in controllo pubblico (di cui al decreto legislativo emanato in attuazione dell'art. 18 della legge n. 124/2015, non ancora approvato,) escluse quelle che emettono azioni quotate in mercati regolamentati e le società che prima del 31 dicembre 2015 hanno emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati nonché le società partecipate dalle une o dalle altre;
- ➤ alle associazioni, le fondazioni e gli enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro <u>come richiesto dall'ANCI nell'iter di approvazione del decreto in esame</u> la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell'organo d'amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni.
- ➢ alle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni (di cui all'articolo 2 del decreto legislativo emanato in attuazione dell'art. 18 della legge 124/2015), attualmente sottoposte al regime di trasparenza più attenuato recato dalla legge n. 190/2012, le associazioni, le fondazioni e gli enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici o nei quali sono riconosciuti alle pubbliche amministrazioni poteri di nomina di componenti degli organi di governo. Per questi soggetti permane il limite dell'applicazione della disciplina all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, oltre a quello generale della compatibilità con l'ordinamento interno.

L'articolo 4 modifica l'articolo 3 del D.Lgs. n. 33/2013, precisando che anche i dati oggetto di accesso civico, oltre a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, sono conoscibili da parte di tutti. Inoltre, introduce due forme di semplificazione relative alla pubblicazione obbligatoria di documenti. La prima (comma 1-bis), prevede la possibilità di pubblicare informazioni riassuntive in sostituzione della pubblicazione integrale qualora siano coinvolti dati personali. Spetta all'ANAC individuare i dati oggetto di pubblicazione riassuntiva con propria delibera da adottare con il parere del Garante della privacy e previa consultazione pubblica. Resta ferma la possibilità di accedere ai dati in forma integrale attraverso l'attivazione dell'accesso civico aperto ai sensi del rinnovato articolo 5. La seconda (comma 1-ter) consente all'Autorità nazionale anticorruzione, in sede di Piano nazionale anticorruzione, di modulare gli obblighi di pubblicazione e le relative modalità di attuazione in relazione alla natura dei soggetti, alla loro dimensione organizzativa e alle attività svolte. Si prevedono, in particolare - come più volte richiesto dall'ANCI a seguito delle numerose difficoltà riscontrate dagli enti di minori dimensioni demografiche - modalità semplificate per i Comuni sotto i 15.000 abitanti e per gli ordini e collegi professionali.

L'articolo 5 introduce l'articolo 4-*bis* che istituisce un nuovo sito internet, senza aggravio per le finanze pubbliche, denominato "Soldi pubblici" per favorire la trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche al fine di migliorare la comprensione sui dati della spesa delle pubbliche amministrazioni. Il sito, gestito dall'Agenzia per l'Italia digitale d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, deve consentire l'accesso e la consultazione dei dati dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni in relazione alla

tipologia di spesa sostenuta, alle amministrazioni che l'hanno effettuata e all'ambito temporale di riferimento.

Inoltre, si prevede che ciascuna amministrazione pubblichi sul proprio sito (nella sezione Amministrazione trasparente" di cui all'articolo 9, comma 1) i dati dei propri pagamenti indicando anche i soggetti destinatari dei pagamenti. Restano ferme le disposizioni in materia di spese per il personale disciplinate dai successivi commi da 15 a 20.

L'articolo 6 introduce un diritto di accesso civico più ampio di quello contenuto nell'articolo 5 del D.Lgs. n 33/2013, che richiama quello tipico degli ordinamenti giuridici dell'area anglosassone, il *Freedom of Information Act* (FOIA), un sistema generale di pubblicità che assicura a tutti un ampio accesso alle informazioni detenute dalle autorità pubbliche, ad esclusione di un elenco tassativo di atti sottoposti a regime di riservatezza¹.

Il nuovo diritto di informazione è disciplinato dal nuovo comma 2 dell'articolo 5, che sancisce il diritto di chiunque di accedere ai dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori a quelli sottoposti ad obbligo di pubblicazione, con il limite del rispetto degli interessi pubblici e privati "giuridicamente rilevanti" (specificati successivamente nel nuovo art. 5-bis). La disposizione precisa che lo scopo dell'esercizio del diritto risiede sia nel controllo diffuso sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche, sia nella promozione della partecipazione al dibattito pubblico. Viene confermato che l'esercizio del diritto di accesso non è sottoposto ad alcun limite quanto alla legittimazione soggettiva e che non richiede motivazione.

La norma in esame cambia anche il soggetto destinatario della richiesta. Attualmente le istanze vanno presentate al responsabile della trasparenza dell'amministrazione obbligata alla pubblicazione. Nella nuova formulazione si prevede che le istanze siano presentate, in alternativa:

- all'ufficio che detiene i dati richiesti;
- all'ufficio relazioni con il pubblico (URP);
- ad altro ufficio indicato dall'amministrazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale;
- al responsabile della prevenzione corruzione e della trasparenza nel caso in cui l'istanza abbia a oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria.

Altra novità riguarda l'espressa previsione della possibilità di trasmissione dell'istanza per via telematica, secondo le modalità ordinarie previste dal codice dell'amministrazione digitale. Inoltre, viene introdotto un rimborso del costo sostenuto dall'amministrazione per il rilascio dei dati, in formato cartaceo o digitale.

L'articolo 5-bis individua gli interessi pubblici e gli interessi privati a tutela dei quali è necessario rifiutare la richiesta di accesso civico.

_

¹ Attualmente l'ordinamento italiano prevede due modalità di accesso agli atti delle p.a. In base alla legge sul procedimento amministrativo (L. n. 241/1990), possono chiedere di accedere agli atti delle p.a. i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso. Sono accessibili tutti i documenti detenuti dalle p.a. (ad eccezione di quelli secretati) che concernono un'attività di pubblico interesse (art. 22 e seguenti). Il decreto legislativo n. 33/2013 ha poi introdotto una nuova modalità di accesso, l'accesso civico, ossia il diritto di chiunque, anche di chi non ha un interesse diretto, di prendere visione di documenti per i quali la legge stabilisce un preciso obbligo di pubblicazione in capo ad una amministrazione pubblica. Il diritto di accesso civico può essere fatto valere, ovviamente, in caso di mancata pubblicazione dell'atto in questione.

Gli interessi pubblici sono quelli relativi a sicurezza pubblica e ordine pubblico; sicurezza nazionale; difesa e questioni militari; relazioni internazionali; politica e stabilità finanziaria ed economica dello Stato; conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento; regolare svolgimento di attività ispettive.

Gli interessi privati sono i seguenti: protezione dei dati personali; libertà e segretezza della corrispondenza; interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.

Inoltre, è escluso il diritto di accesso nei casi di segreto di Stato e negli altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge, ivi compresi i casi in cui l'accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti, L'articolo 5-ter disciplina l'accesso per fini scientifici ai dati elementari raccolti per finalità statistiche dagli enti che compongono il Sistema statistico nazionale, rimettendo al Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica (Comstat) l'adozione di linee guida che fissano le modalità attuative della disposizione.

L'articolo 7 introduce l'articolo 7-*bi*s che fissa i limiti alla trasparenza, ora riferiti esclusivamente agli obblighi di pubblicazione. Rispetto alla disposizione vigente, la norma introduce limiti alla pubblicazione di documenti ulteriori rispetto a quelli obbligatori.

L'articolo 8 novella l'articolo 8 del D.Lgs. n. 33/2013 stabilendo che, decorso il termine di 5 anni di pubblicazione obbligatoria dei documenti, permane il diritto di accedervi comunque, attraverso l'istituto dell'accesso civico aperto. Inoltre, l'Autorità nazionale anticorruzione può diminuire la durata di pubblicazione obbligatoria, basandosi su una valutazione del rischio corruttivo, sulle esigenze dì semplificazione e delle richieste di accesso.

L'articolo 9 novella l'articolo 9 del D.Lgs. n. 33/2013 introducendo una serie di misure di semplificazione degli obblighi di pubblicazione volte principalmente ad evitare le duplicazioni, con l'effetto di semplificare l'attività delle pubbliche amministrazioni ed agevolare l'accesso del pubblico ai dati. In primo luogo, si prevede che la pubblicazione dei documenti nella sezione "Amministrazione trasparente", possa essere sostituita da un collegamento ipertestuale ad altra sezione del sito in cui sono presenti i relativi o documenti. *Tale possibilità era stata più volta richiesta dall'ANCI come misura di semplificazione dei numerosi adempimenti cui sono tenuti le amministrazioni comunali.* Inoltre, viene abrogata la disposizione che prevede, una volta scaduto il termine di durata dell'obbligo di pubblicazione, il trasferimento dei documenti all'interno della sezione archivio del sito internet. La norma, infine, prevede che le pubbliche amministrazioni titolari di banche dati assolvono gli obblighi di pubblicazione permettendo l'accesso ai documenti soggetti all'obbligo contenute in dette banche dati.

Nell'allegato B allo schema di decreto legislativo sono indicate le 10 banche dati detenute da pubbliche amministrazioni interessate dalla disposizione e i relativi obblighi di pubblicazione assolti con la condivisione dei dati da esse contenuti.

Inoltre, anche le altre amministrazioni, società ed enti, sottoposti all'obbligo di pubblicazione, ma che non detengono banche dati, sono tenuti a comunicare alle amministrazioni di cui all'allegato B i dati in loro possesso da pubblicare, ai fini del loro inserimento nelle loro banche dati. In questi casi, l'obbligo è assolto con la pubblicazione

nella sezione "Amministrazione trasparente" del collegamento ipertestuale con la corrispondente banca dati.

L'articolo 10, modificando l'articolo 10 del D.Lgs. 33/2013, sopprime l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di redigere il programma triennale per la trasparenza e l'integrità, che viene sostituito con l'indicazione in una apposita sezione del piano triennale di prevenzione della corruzione dell'indicazione dei responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi del decreto legislativo n. 33/2013.

L'articolo 11, modificando l'art. 12 del D.Lgs. 33/2013, introduce un nuovo obbligo di pubblicazione per le pubbliche amministrazioni relativo alle misure integrative di prevenzione della corruzione di cui all'articolo 1, comma 2-bis della legge 190/2012, i documenti di programmazione strategico-gestionale e gli atti degli organismi indipendenti di valutazione (OIV).

L'articolo 12 sopprime l'obbligo di pubblicazione delle risorse a disposizione di ciascun ufficio, previsto dall'articolo 13, comma 1, lett. *b*), del D.Lgs. n. 33/2013.

Gli articoli 13 e 14 ridefiniscono gli obblighi di pubblicazione delle informazioni (tra cui i *curricula* e i compensi) delle cariche (di carattere politico e non) delle pubbliche amministrazioni.

Rispetto al vigente articolo 14 del decreto legislativo n. 33/2013:

- viene ampliato l'ambito soggettivo di applicazione della norma, attualmente riferita ai titolari di incarichi politici, estendendola ai titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, compresi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione (nuovo comma 1-bis dell'art. 14);
- viene modificata la nozione di titolare di incarichi politici di livello statale, regionale e locale (facendo riferimento agli incarichi politici "anche se non di carattere elettivo" anziché agli incarichi politici "di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico");
- viene introdotto l'obbligo per il dirigente di comunicare all'amministrazione gli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica, anche in relazione al limite al trattamento economico del personale pubblico e delle società partecipate fissato in 240.000 euro lordi annui (ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del D.L. 66/2014) e l'obbligo dell'amministrazione di pubblicare sul sito l'ammontare complessivo degli emolumenti per ciascun dirigente (comma 1-ter dell'art. 14);
- viene introdotto l'obbligo di indicare negli atti di conferimento di incarichi dirigenziali e nei relativi contratti gli obiettivi di trasparenza, finalizzati a rendere i dati pubblicati di immediata comprensione e consultazione per il cittadino, con particolare riferimento ai dati di bilancio sulle spese e ai costi del personale. Il mancato raggiungimento di tali obiettivi determina responsabilità dirigenziale (ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) e di essi si tiene conto ai fini del conferimento di eventuali successivi incarichi (comma 1-quater dell'art. 14).

Rispetto al vigente articolo 15 del decreto legislativo n. 33/2013, attualmente riferito ai titolari di incarichi amministrativi di vertice, di incarichi dirigenziali e di incarichi di collaborazione o consulenza:

- viene modificato l'ambito soggettivo di applicazione, estendendolo ai titolari di cariche di governo e espungendo gli incarichi dirigenziali (ma non gli incarichi amministrativi di vertice), incarichi dirigenziali ora disciplinati dall'articolo 14;
- gli obblighi di pubblicazione sono estesi ai titolari di posizioni organizzative a cui sono formalmente conferite funzioni dirigenziali; per gli altri titolari di posizioni organizzative è prevista la pubblicazione del *curriculum vitae*.

Con l'articolo 14 del decreto in commento, vengono, inoltre, introdotti due nuovi articoli, l'articolo 15-*bis* e 15-*ter* che individuano due ulteriori categorie di soggetti per i quali è obbligatorio pubblicare i dati.

L'articolo 15-bis prevede obblighi di pubblicazione a carico delle società a controllo pubblico, nonché delle società in regime di amministrazione straordinaria, ad esclusione delle società emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e loro controllate, relativamente al conferimento di incarichi di collaborazione, di consulenza o di incarichi professionali, inclusi quelli arbitrali.

L'articolo 15-ter prevede obblighi di pubblicazione concernenti gli amministratori e gli esperti nominati da organi giurisdizionali o amministrativi.

Gli **articoli da 16 a 28** dello schema di decreto legislativo in esame modificano altre disposizioni attinenti agli obblighi di pubblicazione relativi all'attività e all'organizzazione delle pubbliche amministrazioni, introducendo anche una serie di soppressioni di obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa previgente. Gli articoli in commento fanno salvo quanto previsto dall'articolo 9-bis circa la possibilità di dare pubblicità a dati e documentazioni mediante il collegamento a banche dati detenute dalle amministrazioni pubbliche.

Gli articoli da 25 a 33 dello schema di decreto riguardano gli obblighi di pubblicazione relativi a:

- uso delle risorse pubbliche (Capo III del D.Lgs. 33/2013, artt. 29-31);
- prestazioni offerte e servizi erogati (Capo IV del D.Lgs. 33/2013, artt. 32-36);
- settori speciali (Capo V del D.Lgs. 33/2013, artt. 37-42).

Anche in questo caso molte disposizioni fanno riferimento alla sostituzione dell'obbligo di pubblicazione con il collegamento alle banche dati delle amministrazioni pubbliche.

Gli articoli da 34 a 38 dello schema di provvedimento in esame modificano il Capo VI del D.Lgs. n. 33/2013, relativo alla "Vigilanza sull'attuazione delle disposizioni e sanzioni". In particolare, l'articolo 36 assegna all'Autorità nazionale anticorruzione, in caso di mancato rispetto degli obblighi di pubblicazione, il potere di ordinare la pubblicazione, entro un termine massimo di 30 giorni, degli atti o dei provvedimenti oggetto di pubblicazione obbligatoria. Inoltre, vengono meglio definite le conseguenze del mancato rispetto degli obblighi di pubblicazione, che viene a costituire illecito disciplinare.

L'articolo 38 integra l'articolo 47 del D.Lgs. n. 33/2013, secondo cui la mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico politico o dirigenziale (di cui all'articolo 14) al momento dell'assunzione in carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni

azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, nonché tutti i compensi cui da diritto l'assunzione della carica, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata comunicazione e il relativo provvedimento è pubblicato sul sito *internet* dell'amministrazione o organismo interessato.

La nuova norma prevede, quindi, che la medesima sanzione si applica:

- ✓ in caso di mancata comunicazione da parte del dirigente degli emolumenti complessivamente percepiti a carico della finanza pubblica;
- ✓ in caso di mancato rispetto dell'obbligo di pubblicazione dei dati di cui all'articolo 14, che costituisce altresì illecito disciplinare per il soggetto responsabile;
- ✓ nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione dei dati dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni.

Si prevede, inoltre, che l'ANAC adotti un regolamento per disciplinare il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni.

L'articolo 39 provvede al trasferimento all'ANAC della competenza a definire ed ad adottare gli standard, i modelli e gli schemi per garantire in concreto l'attuazione degli obblighi di pubblicità.

L'articolo 40 prevede che tutti i soggetti tenuti all'osservanza delle disposizioni del presente provvedimento e che realizzano opere pubbliche sono tenuti al rispetto di quanto previsto in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti (art. 1, comma 1, D.Lgs. n. 229/2011).

MODIFICHE ALLA LEGGE N. 190/2012

L'articolo 41 dello schema di decreto in esame novella alcuni dei primi commi dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190 (c.d. legge anticorruzione). Tali modifiche sono necessarie a seguito delle novità introdotte dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 circa le competenze e le funzioni in materia di anticorruzione attribuite all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC).

Viene, infatti, attribuita all'ANAC la competenza – finora propria del Dipartimento della funzione pubblica – ad adottare il Piano nazionale anticorruzione; viene definita, inoltre, la procedura per l'adozione del Piano, che ha durata triennale e viene aggiornato annualmente. La norma, inoltre, prevede la possibilità per le amministrazioni di piccole dimensioni di aggregarsi per definire in comune il piano triennale per la prevenzione della corruzione, secondo le indicazioni contenute nel PNA.

La norma, poi, apporta modifiche anche alla figura del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza che viene individuato, di norma, tra i dirigenti in servizio, dall'organo di indirizzo e nel segretario o nel dirigente apicale negli enti locali, assicurandone funzioni e poteri idonei per poter svolgere l'incarico con piena autonomia ed effettività.

Riguardo alle funzioni poste in capo all'organo di indirizzo politico, si attribuisce ad esso la definizione degli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario e parte integrante dei documenti di programmazione strategico - gestionale. Al contempo, all'organo di indirizzo politico

spetta l'adozione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione, su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, entro il 31 gennaio di ogni anno, curandone la trasmissione all'Autorità nazionale anticorruzione (e non più al Dipartimento per la funzione pubblica).

Il responsabile risponde di responsabilità dirigenziale di cui all'articolo 21 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e di responsabilità disciplinare per omesso controllo. Si stabilisce, tuttavia, che non ricorrono i predetti casi di responsabilità quando lo stesso provi di aver comunicato agli uffici le misure da adottare e le relative modalità e di aver vigilato sull'osservanza del piano. È stabilito, altresì, che, entro il 15 dicembre di ogni anno, il responsabile debba trasmettere all'OIV e all'organo di indirizzo politico dell'amministrazione una relazione recante i risultati dell'attività svolta che deve essere, come era già previsto, pubblicata nel sito web dell'amministrazione.

In ordine al procedimento di approvazione del piano, si precisa che negli enti locali esso è approvato dalla giunta.

La norma, poi, pone in capo all'OIV due tipi di verifiche. La prima è di coerenza dei piani triennali per la prevenzione della corruzione con gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico - gestionale, anche ai fini della validazione della Relazione sulla performance. La seconda verifica attiene, invece, ai contenuti della Relazione sulla performance in rapporto agli obiettivi inerenti alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza, potendo chiedere, inoltre, al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza le informazioni e i documenti necessari per lo svolgimento del controllo e può effettuare audizioni di dipendenti. L'Organismo, infine, riferisce all'ANAC sullo stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza.

L'articolo 42 contiene una disposizione transitoria che differisce l'efficacia dell'articolo 9-bis, relativo alla pubblicazione dei documenti tramite rinvio alle banche dati, ad un anno dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo. A tal fine viene previsto che, entro un anno, le amministrazioni verifichino la correttezza e la completezza dei dati già comunicati alle pubbliche amministrazioni titolari delle banche dati di cui all'allegato B in modo tale che queste ultime possano pubblicarle in modo completo. Successivamente, le amministrazioni interessate possono adempiere anche in forma associata agli obblighi di pubblicazione, nelle more della razionalizzazione dei flussi informativi dalle amministrazioni pubbliche periferiche alle amministrazioni centrali come previsto da uno specifico criterio di delega della legge n. 124/2015.

L'articolo 43 individua puntualmente le disposizioni oggetto di abrogazione espressa.

L'articolo 44 reca la clausola di invarianza finanziaria.